

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-433 del 30/01/2017
Oggetto	Rif. SUAP prot 8191/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ERRE ITALIA srl per insediamento di Fontanellato. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-457 del 30/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato in data 01/08/2016 prot. n. 8226, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 12657 del 02/08/2016, presentata dalla Ditta Erre Italia srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Bruno Rossi, con sede legale in Fontanellato, Via Casalbarbato n. 129/D e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui l'insediamento sopra identificato risulta essere stata autorizzato dal SUAP in data 13/05/2013;
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviata con nota prot. n. PGPR 13891 del 24/08/2016;

- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fontanellato con nota del 08/09/2016 prot. n. 9210, acquisito prot. Arpae n. PGPR 14846 del 08/09/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 24/10/2016 prot. Arpae n. PGPR 17826 e in data 16/11/2016 prot. Arpae n. PGPR 19191, tramite note SUAP del 21/10/2016 e del 15/11/2016;

CONSIDERATO che in merito alla matrice scarichi idrici:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma *"...lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali non ha subito modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato..."*;

che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Erre Italia srl, con legale rappresentante e gestore il Sig. Bruno Rossi, con sede legale in Fontanellato, Via Casalbarbato n. 129/D e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di carni suine e bovine, fresche, stagionate e congelate in genere" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4. 19 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i. comprendente i punti di emissione identificati come "EMISSIONE A – Caldaia a metano (potenza termica nominale 58 kW)" ed "EMISSIONE B – Affumicatoio" nella documentazione pervenuta ;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fontanellato in data 08/09/2016 prot. n. 9210 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S3 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento;
- corpo idrico ricettore: Scolo Campanella;
- bacino: Fiume Taro;
- volume scaricato: 95 mc/anno;
- portata media: 0,006 mc/s;
- portata massima: 0,011 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per lo scarico S3:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) Il Titolare dello scarico dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011) comunicando ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il risultato di quanto verificato.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria e dello scarico.

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i

tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i., richiamando, tra l'altro, in particolare, la seguente prescrizione “...*Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene...*”;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontanellato del 08/09/2016 prot. n. 9210 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fontanellato si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fontanellato. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fontanellato.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 23890/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Prot. PGPR 14846
del 08/09/16



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
E-mail: infocomune@comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

prot. 8210

Fontanellato, 08.09.2016

Spett.li
SUAP
Sede

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n. 8191 del 01.08.2016 - Ditta: ERRE ITALIA SRL (ex Ca' di Parma) di Fontanellato. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione del parere di competenza (Rif. Prot. Arpae n°13891 del 24.08.2016, ns Prot. n°8771 del 25.08.2016);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** per quanto di competenza, e visti i documenti e gli atti pregressi di seguito elencati:
 - **SCARICO S1** autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - Provv. Unico SUAP Prot. n°5523 del 11.07.2013 – Rif. Prot. n°4278 del 29.05.2016;
 - **SCARICO S2** come da documentazione integrativa allegata (richiesta direttamente da questo ufficio a correzione di refuso) tale scarico non è in realtà esistente, in quanto la vasca in c.a. a tenuta indicata in planimetria ha lo scopo dichiarato di stoccaggio di acque di lavorazione, da trattarsi come rifiuto, che vengono conferite ad un centro di trattamento autorizzato, senza alcuna previsione di scarico;
 - **SCARICO S3** autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in acque superficiali - Provv. Unico SUAP Prot. n°3819 del 13.05.2013 – Rif. Prot. n°2018 del 12.03.2013; di cui si chiede il rinnovo, senza mutamenti rispetto allo stato autorizzato;
- **matrice rumore:** considerato che l'unità produttiva da autorizzare si trova nella Classe V della zonizzazione acustica comunale e vista la relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnici specializzati (Dott. Daniela di Cola e Ing. Gianfranco Ceresini – Studio dBLab di Parma), dalla quale emerge che "l'attività in progetto rispetta i limiti vigenti, relativamente ai limiti di immissione acustica ed è compatibile dal punto di vista acustico con il contesto ambientale in cui viene inserita";

si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.